



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE
E DELL'IPPICA
PQAI IV

Prot. n. 73796 del 11/10/2017

Decreto concernente la modifica temporanea dell'articolo 5, comma 2, del disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Controllata dei vini "Cinque Terre" e "Cinque Terre Sciacchetra", per la sola campagna vendemmiale 2017/2018.

IL DIRIGENTE

VISTO il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

VISTO in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato Regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

VISTO il Regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;

VISTO il Decreto Legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

VISTA la Legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata sulla G.U.R.I. n. 302 del 28 dicembre 2016, recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;

VISTO il DM 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e del D.lgs. n. 61/2010;

CONSIDERATO che il predetto DM 7 novembre 2012 contempla disposizioni applicative del citato Reg. (CE) n. 607/2009, in particolare per quanto concerne talune modalità procedurali di esame e di comunicazione relative alle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari;

CONSIDERATO che sono in corso le procedure per l'adozione degli atti delegati e di esecuzione della Commissione U.E. previsti dall'articolo 109, par. 3, e dall'articolo 110 del citato Reg. (UE) n. 1308/2013, in particolare per quanto concerne le modalità di esame, di approvazione e di trasmissione alla Commissione U.E. delle proposte di modifica del disciplinare che non comportano alcuna modifica al documento unico, ivi comprese le modifiche temporanee, nell'ambito dei quali sono da riprendere, opportunamente aggiornate e semplificate, talune disposizioni del preesistente Reg. (CE) n. 1234/2007, art. 118 *octodecies*, par. 3, e del citato Reg. (CE) n. 607/2009;

VISTO il DM 30 novembre 2011, pubblicato nella G.U. n. 295 del 20.12.2011, concernente l'approvazione dei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP consolidati con le modifiche introdotte per conformare gli stessi alla previsione degli elementi di cui alla richiamata normativa dell'U.E., ivi compreso il disciplinare consolidato ed il relativo fascicolo tecnico della DOP "Cinque Terre" e "Cinque Terre Sciacchetrà";

VISTO il DM 07.03.2014, pubblicato sul sito internet del Ministero– Sezione Prodotti DOP e IGP – Vini DOP e IGP, con il quale è stato da ultimo aggiornato il disciplinare di produzione della predetta DOC;

VISTA la domanda presentata in data 2 ottobre 2017 dal Consorzio per la Tutela dei Vini DOC e IGT della Provincia della Spezia, intesa ad ottenere la modifica temporanea dell'art. 5, comma 2, del disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata "Cinque Terre" e "Cinque Terre Sciacchetrà", al fine di anticipare, per la sola campagna vendemmiale 2017/2018, la data di inizio delle operazioni di vinificazione per la tipologia di vino "Cinque Terre Sciacchetrà", prevista al 1° novembre dal citato disposto del disciplinare;

CONSIDERATO che la predetta richiesta è stata motivata dall'andamento climatico anomalo che ha preceduto la corrente vendemmia, caratterizzato da elevate temperature, che ha portato ad un anticipo della maturazione delle uve e della vendemmia, rispetto alle annate con andamento climatico normale, con la conseguente necessità di anticipare la vinificazione delle uve poste in appassimento, al fine di evitare un eccessivo appassimento delle stesse uve;

VISTO il parere favorevole espresso con nota n. 315495 del 2 ottobre 2012 dalla Regione Liguria sulla sopra citata richiesta;

CONSIDERATO che sono in fase di adozione presso la Commissione UE le nuove disposizioni procedurali, in particolare per la disciplina delle modifiche temporanee in questione, per le quali sarà prevista la definizione a livello nazionale e la relativa comunicazione alla Commissione UE;

RITENUTA la necessità di dover procedere, per la sola campagna vendemmiale 2017/2018, ad apportare la modifica temporanea dell'articolo 5, comma 2, del citato disciplinare di produzione, per consentire l'anticipo delle operazioni di vinificazione per la tipologia di vino "Cinque Terre Sciacchetrà" alla data del 12 ottobre 2017, al fine di non pregiudicare il livello qualitativo dei vini in questione e l'attività dei produttori interessati;

RITENUTO di dover comunicare la modifica temporanea in questione alla Commissione U.E. tramite il sistema informativo messo a disposizione ai sensi dell'articolo 70 *bis*, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento (CE) n. 607/2009, nonché di dover pubblicare la stessa sul sito internet del Ministero - Sezione Prodotti DOP e IGP - Vini DOP e IGP;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche ed in particolare l'articolo 16, lettera d);

VISTA la direttiva direttoriale 2017 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 20 marzo 2017, in particolare l'articolo 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

DECRETA

Articolo unico

1. All'articolo 5, comma 2, del disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Controllata "Cinque Terre" e "Cinque Terre Sciacchetra", così come da ultimo modificato con il DM 7 marzo 2014 richiamato in premessa, per la sola campagna vendemmiale 2017/2018, la data "1° novembre", relativa al termine di inizio delle operazioni di vinificazione delle uve messe ad appassire per ottenere la tipologia di vino "Cinque Terre Sciacchetra", è sostituita con la data "12 ottobre".
2. La modifica temporanea di cui al comma 1 è comunicata alla Commissione UE tramite il sistema informativo "e-Ambrosia", messo a disposizione ai sensi dell'articolo 70 *bis*, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento (CE) n. 607/2009 e pubblicata sul sito internet del Ministero - Sezione Prodotti DOP e IGP - Vini DOP e IGP.

IL DIRIGENTE

Luigi Polizzi

(firmato digitalmente ai sensi del CAD)